

Bruxelles, 15 febbraio 2023  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0033(COD)**

---

---

**6417/23  
ADD 1**

**SOC 110  
EMPL 69  
SAN 77  
IA 21  
CODEC 192**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 71 final - Annexes 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 71 final - Annexes 1 to 2.

---

All.: COM(2023) 71 final - Annexes 1 to 2



Bruxelles, 13.2.2023  
COM(2023) 71 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio**

**recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati**

{SEC(2023) 67 final} - {SWD(2023) 34 final} - {SWD(2023) 35 final} -  
{SWD(2023) 36 final}

## ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

### *"ALLEGATO I*

#### **ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI**

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )			
			$\mu\text{g}/\text{m}^3$ ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle ( <sup>8</sup> )  Sensibilizzazione cutanea e respiratoria ( <sup>9</sup> )	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

(<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(<sup>5</sup>)  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  = microgrammi per metro cubo di aria.

(<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria ( $\text{ml}/\text{m}^3$ ).

(<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.

(<sup>8</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

(<sup>9</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie."

## ALLEGATO II

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

1) nell'allegato III, lettera A,  
la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:  
"

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osser- vazio- ni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	mg/m <sup>3</sup>	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03							

(<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(<sup>5</sup>) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.";

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

**"ALLEGATO III bis**

**VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

**(articolo 16, paragrafo 4)**

Piombo e suoi composti ionici

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (<sup>1</sup>)

La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è

superiore a  $0,015 \text{ mg/m}^3$ , oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a  $9 \text{ } \mu\text{g Pb/100 ml}$  di sangue.

(<sup>1</sup>) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di  $4,5 \text{ } \mu\text{g/100ml}$ ."